

Il piano dell'Ente per il 2020. Lezioni fruibili in digitale, anche sulla sicurezza sul lavoro

Dall'Enbic formazione gratuita

Corsi a costo zero per le aziende in regola con le quote

DI FULVIO DE GREGORIO*

Tra le misure in materia di politiche attive del lavoro, una posizione preminente va riconosciuta alla formazione professionale che garantisce funzionalità e adattabilità, onde consentire al lavoratore di passare da un impiego a un altro, adeguandosi, così, alle oscillazioni della domanda.

In Italia non si fa abbastanza formazione per i lavoratori e ciò indebolisce le imprese ed in generale l'economia, che si trova ad essere fortemente indietro rispetto, soprattutto, alla capacità degli occupati di avere adeguate competenze digitali. Anche l'Ocse richiama spesso l'Italia affinché sostenga e promuova la formazione continua: le nuove tecnologie, la globalizzazio-

ne e l'invecchiamento della popolazione stanno cambiando le caratteristiche dei lavori e le competenze richieste. Per questo motivo è essenziale assicurare ai lavoratori un accesso adeguato e continuo ai percorsi formativi di qualificazione e riqualificazione.

La formazione diventa quanto mai necessaria soprattutto nei momenti in cui alle imprese è richiesto di riconvertirsi, innovarsi, differenziarsi, come avviene nei periodi di crisi e di ridefinizione delle regole competitive. Uno strumento importante per far avvicinare i lavoratori alla formazione è l'utilizzo della modalità e-learning, personalizzabile, flessibile e aperto che consente la realizzazione di ambienti virtuali di apprendimento che rendono possibile lo scambio di know-how

(attraverso differenti canali e strumenti quali blog, podcast, media sharing e social bookmarking). Tale evoluzione tecnologica e metodologica, la diffusione dell'alfabetizzazione digitale, la necessità di utilizzare in modo sempre più elastico il tempo, ha reso l'e-learning estremamente funzionale a rispondere alle esigenze formative delle aziende, anche di quelle medio piccole.

L'e-learning 2.0, basato ieri principalmente su piattaforme software, è oggi sempre più personalizzabile e fruibile con modalità e strumenti differenti (iPad, iPhone e altri device di ampia diffusione nel pubblico). L'Enbic, Ente bilaterale confederale, costituito dalle organizzazioni della Cisl e le associazioni datoriali Anpit, Cidec ed Unica da tempo finanzia

la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro che è fruibile anche in modalità e-learning e per il 2020 proporrà numerosi pacchetti gratuiti al fine di agevolare le aziende nella formazione dei propri lavoratori. Ovviamente le aziende devono essere iscritte all'Ente ed essere in regola con il versamento delle quote che sono tenute contrattualmente a corrispondere per il finanziamento dell'Ente bilaterale e della sanità integrativa del Servizio sanitario nazionale, nonché della Coasco. Quest'ultima quota va corrisposta all'associazione datoriali firmataria del Ccnl applicato, alla quale l'azienda è iscritta.

Sul punto si ricorda che la Corte di cassazione, nel confermare le statuizioni della Corte d'appello di Reggio

Calabria, con l'ordinanza del 16 settembre 2019 afferma il seguente principio di diritto: «I contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge 741/1959, costituiscono atti di natura negoziale e privatistica e si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti...»

«L'adesione», prosegue la sentenza, «potrebbe desumersi da fatti concludenti, quale la pacifica e prolungata applicazione di un determinato Ccnl, ma in difetto di iscrizione all'associazione datoriali stipulante, la prova di tali comportamenti concludenti può essere assai complessa e contestata dagli ispettori del lavoro».

*presidente Enbic

© Riproduzione riservata

Nella legge di Bilancio il restyling degli incentivi alle imprese

La legge di Bilancio 2020 si è occupata di apportare rilevanti modifiche a diversi incentivi fiscali. In particolare, tra tutte, si segnala l'intervento sul credito d'imposta di R&S che ne ha ampliato la portata e ne ha rimodulato l'entità del beneficio fiscale, a seconda delle specifiche attività svolte. A questo riguardo, per l'attività di ricerca e sviluppo, è ammesso un credito pari al 12% delle spese ammissibili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Tra le spese ammissibili, sono riconosciute quelle: di personale (ricercatori e tecnici); le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre quelle relative ai beni materiali mobili e software; per contratti di ricerca extra muros (per attività di ricerca e sviluppo ammissibili); quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali; per servizi di consulenza inerenti alle attività di ricerca e sviluppo; per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S. Per l'attività tecnologica, è riconosciuto un credito di 6%, nel limite massimo di 1,5 milioni. In questo caso, l'ammontare del credito è elevato al 10% se si tratta di attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ovvero sia per il raggiungimento di un obiettivo di transazione ecologica o di innovazione digitale 4.0; il limite massimo resta sempre di un 1,5 milione.

Tra le spese ammissibili, sono riconosciute quelle: per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro

autonomo (quindi differisce dalla nozione prevista per il credito d'imposta R&S); quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e software; per contratti avanti ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta; per servizi di consulenza inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta; per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Per le attività di design e ideazione estetica, è riconosciuto un credito di 6%, nel limite massimo di 1,5 milioni. Le spese ammissibili sono le medesime per le attività tecnologiche. Il nuovo credito d'imposta è utilizzabile in via esclusiva in compensazione, in tre quote di pari importo annuali, a decorrere dal successivo periodo d'imposta rispetto a quello di maturazione e dopo aver adempiuto agli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Le imprese, ove volessero avvalersi del beneficio in commento, devono effettuare una comunicazione al Mise, che mediante le informazioni contenute nella stessa, potrà effettuare valutazioni sull'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Il credito in questione non può essere oggetto di cessione o di trasferimento neanche all'interno di un consolidato fiscale. L'impresa, al credito d'imposta, deve predisporre un'apposita certificazione, rilasciata dal soggetto revisore legale dei conti. Nella

fattispecie in cui la suddetta non sia obbligatoria per legge, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione (art. 8 del dlgs n. 39/2010). Per quest'ultima tipologia d'impresa, le spese sostenute, per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione, sono riconosciute in aumento al credito d'imposta per un importo non superiore ai 5.000. L'impresa dovrà anche redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità i contenuti e i risultati dell'attività ammissibili svolte in ogni periodo d'imposta alla luce dei progetti o sotto progetti, in corso di realizzazione. La relazione dovrà essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetti e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa (ex dpr n. 445/2000). Altra rilevante modifica attiene al credito d'imposta «Formazione 4.0», finalizzato a incentivare il dipendente all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale impresa 4.0. La legge di bilancio, infatti, ha provveduto a rimodulare l'entità del beneficio come segue. In misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo di 300 mila euro; in misura pari al 40% di quelle sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo di 250 mila euro; in misura pari al 30 per cento di quelle sostenute dalle grandi imprese, nel limite massimo an-

nale di 250 mila euro. Inoltre, secondo la novella legislativa, non è più necessario che la formazione dei dipendenti sia prevista da un accordo di secondo livello (territoriale o aziendale). Altra rilevante novità concerne l'innalzamento del credito d'imposta se concerne la formazione di dipendenti svantaggiati e molto svantaggiati. In particolare, la misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60%. La legge è intervenuta anche sugli incentivi legati alle ristrutturazioni edilizie. Nella specie, introduce il «bonus facciate» che si sostanzia in una detrazione del 90% sulle spese documentate, anche di sola pittura o tinteggiatura esterna, sostenute nell'anno 2020 ed effettuate al fine di recuperare o restaurare le facciate degli edifici ubicati in zona A e B, ai sensi del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968. Sono prorogate al 31 dicembre 2020, le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, su parti condominiali, nonché per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Gianpaolo Sbaraglia, Studio legale Acta

© Riproduzione riservata

Pagina a cura

DI ENTE BILATERALE CONFEDERALE
EN.B.I.C.

CISAL TERZIARIO -
ANPIT- CIDEK - UNICA

WWW.ENBIC.IT TEL. 0688816384/5
SEDE VIA CRISTOFORO COLOMBO,
115 ROMA